

CORTE FEDERALE – C.U. n.14 del 19 luglio 2004

Riunione del 5.7.2004

Dott. LUIGI DE FICCHY Presidente
Avv. FRANCO FABRIANI Componente estensore
Avv. CLAUDIO DI TULLIO Componente

CF/12- Ricorso presentato dalla società CSC Casal de' Pazzi Roma, avverso la decisione della Commissione Appello Federale CU n.49 del 28 maggio 2004 affisso il 3 giugno 2004.

Svolgimento del procedimento

A seguito della segnalazione della US PALL. CECINA, per la mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte della CSC Casal de' Pazzi, la Procura Federale promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del Casal de' Pazzi e del Presidente pro-tempore, trasmettendo successivamente gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale che convocava i prevenuti per l'udienza del 3.12.03, poi rinviata al 24.3.04;

emetteva in data 9.4.04 la Commissione Giudicante Nazionale una sentenza di condanna a carico del sodalizio che veniva multato per la somma di €6.500,00.= del Presidente Sig. Luigi Caruso e del dirigente Dr. Ronaldo Gavirati sospesi entrambi per mesi sei.

Proponeva appello in data 16 aprile il Caruso, in proprio e nella qualità di Presidente p.t., allegando la nullità assoluta dell'intero procedimento per la violazione dei diritti della difesa, mancata instaurazione del contraddittorio, invalidità della convocazione e carenza di motivazione della decisione appellata.

La CAF, con decisione affissa il 3 giugno 2004, pur confermando la responsabilità in relazione agli artt. 2 RAT e 199 R.G., riduceva della metà le sanzioni inflitte al sodalizio e ai due dirigenti. Contro siffatta decisione propone rituale atto di impugnazione a questa Corte Federale il sodalizio, in persona del Presidente p.t., nonché in proprio, il tesserato Luigi Caruso, con ricorso presentato dal loro legale Avv. Gaetani. Il dirigente Gavirati non ha proposto alcun gravame.

All'udienza celebratasi in data 5 luglio 2004 dinanzi alla Corte comparivano l'avv. Gaetani, il quale si riportava al proprio atto di impugnazione ed il Dr. Ronaldo Gavirati, il quale, pur dichiarandosi estraneo al giudizio, in quanto né appellante né ricorrente, si presentava spontaneamente per rendere libere dichiarazioni.

./.

Le parti concludevano come da verbale, riportandosi ai propri atti:

- il Procuratore Federale richiedeva il rigetto del ricorso;
- il Difensore richiedeva, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio delle precedenti decisioni di primo e di secondo grado.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'atto di impugnazione riproduce sostanzialmente le motivazioni allegate nel precedente atto di appello, con l'aggiunta di un altro motivo: la violazione dell'art.71 n.2 Reg. Giur.

Sostiene la parte ricorrente che il Procuratore Federale non ha validamente promosso l'azione disciplinare non essendo stata ritualmente notificata ai prevenuti la contestazione degli addebiti.

Il rilievo è parzialmente esatto. Non risulta infatti in atti la prova della spedizione della raccomandata prevista dall'art.71 n.2 R.G. al tesserato Luigi Caruso, al quale nella qualità di Presidente del sodalizio, subentrato nelle more della fase istruttoria al cessato Presidente Rodolfo Staroccia, era stato esteso il capo di incolpazione con atto in data 9.12.2003.

E' stata rinvenuta in atti la copia di tale atto, non altrettanto però la ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione.

Manca pertanto la prova della notifica a Luigi Caruso.

Non altrettanto però può validamente sostenersi per ciò che attiene al sodalizio, al quale, in precedenza, venne ritualmente notificato l'atto di incolpazione redatto il giorno 11.7.03, mediante inoltrato con lettera raccomandata ricevuta in data 23.7.03.

Tale raccomandata fu ritualmente indirizzata al sodalizio e al suo presidente in carica sig. Rodolfo Staroccia. Quest'ultimo cessò in data 23.9.04 e tale circostanza determinò la necessità di estendere l'incolpazione al nuovo presidente Caruso.

Il secondo motivo di gravame merita accoglimento. Infatti la convocazione da parte della Commissione Giudicante Nazionale fu validamente eseguita nei confronti del sodalizio, del presidente p.t. Luigi Caruso e del dirigente Dr. Ronaldo Gavirati, mediante raccomandate inoltrate al nuovo indirizzo postale del sodalizio (presso Gavirati). Non sussiste pertanto la violazione dell'art.73 n.2 Reg. Giur.

Quanto al motivo sub 3) dell'atto di impugnazione (violazione dell'art.21 n.2 Reg. Giur.) va detto che anch'esso risulta pregnante. Infatti se è vero che nessuna invalidità può essere rilevata di ufficio, tranne che i vizi abbiano impedito l'esercizio del diritto di difesa, se ne deduce consequenzialmente che la CGN (ma anche la CAF) aveva il potere (anzi il dovere) di rilevare

./.

d'ufficio la già trattata irrivalenza della notifica dell'atto di incolpazione al tesserato Caruso, al quale, a causa dell'inadempienza, venne precluso il diritto di difesa, durante la fase istruttoria.

Ancor più rilevante risulta la doglianza di cui al capo 4): Carenza di motivazione.

Invero la decisione della CAF appare assolutamente carente di motivazione. Il giudice dell'appello non si è pronunciato su alcuno dei motivi di gravame dedotti dall'appellante: né sulla pretesa violazione dell'art.73 n.2 Reg. Giur., né sull'invocata carenza di motivazione, né sulle lamentate compressioni dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio.

La CAF, infatti, si è limitata ad una generica motivazione di eccessiva severità della sanzione inflitta in primo grado, provvedendo in conseguenza a ridurla sia al sodalizio che al Presidente (ed anche al non appellante Gavirati).

P.Q.M.

Visti gli artt.2 comma 5, 98 n.2, 21 n.2, 71 n.2 e 90 n.1 Reg. Giur, in accoglimento del ricorso proposto

D e l i b e r a

- Per ciò che attiene al CSC CASAL DE' PAZZI annulla la sentenza impugnata per carenza di motivazione ordinando il rinvio alla CAF per la nuova decisione;
- per ciò che attiene al tesserato Luigi CARUSO dichiara la nullità dell'atto di contestazione degli addebiti emesso nei suoi confronti e degli atti ad esso conseguenti, ordinando il rinvio degli atti al Procuratore Federale per la nuova istruttoria;
- dispone la restituzione della tassa

Il Presidente
Dr. Luigi De Ficchy

AFFISSO 19.07.04